



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In Nome Del Popolo Italiano**

**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**II sezione civile**

in persona del giudice unico, dott.ssa Carmen Bifano, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella controversia in primo grado iscritta al n° **51037/2012** del R.G.A.C. vertente

tra

, elettivamente domiciliata in Roma, via presso

l'avv. che la rappresenta e difende unitamente all'avv.

agli avv , e

per procura congiunta all'atto di citazione ;

**- parte attrice -**

e

**Repubblica Italiana** in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri,  
**Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri dell'Istruzione, Università e  
Ricerca, della Salute, Università degli Studi di Napoli "Federico II"**  
domiciliati in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello  
Stato da cui sono rappresentati e difesi;

**- parti convenute -**

**OGGETTO:** diritto dei medici iscritti a scuole di specializzazione nel periodo  
intercorrente tra l'anno accademico 1999/2000 e 2005/2006 al trattamento  
economico e previdenziale previsto dal d.lgs n. 368/1999, da ultimo modificato

dalla l. n. 266/2005; in subordine risarcimento del danno da inesatto e tardivo adempimento dell'obbligazione dello Stato di recepimento della direttiva comunitaria n. 93/16/CEE ; in ulteriore subordine diritto alla rideterminazione triennale e all'indicizzazione annuale delle borse di studio percepite ex art. 6 del d.lgs 257/1991.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato riportandosi a tutti i propri atti, da intendere qui richiamate e trascritte.

#### Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato in data 31.07.2012, premesso di aver frequentato dal 2.07.2001 al 2.07.2006 la scuola di specializzazione in Chirurgia dell'Apparato Digerente presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" percependo la borsa di studio prevista dal d.lgs n. 257/1991 nella misura di euro 11.103,82 annui, ha convenuto le amministrazioni indicate in epigrafe chiedendo, in via principale, ' in applicazione della direttiva comunitaria 93/16/CEE , previa eventuale rimessione alla Corte di Giustizia Europea della questione pregiudiziale ex art. 177( ora 234) del TUE o della eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del d.lgs n. 368/1999 per violazione dell'art. 11 Cost', il riconoscimento del " *diritto ad essere inquadrata con contratto di formazione – lavoro, nell'ambito del rapporto con l'ente che si è avvalso della sua prestazione*", con conseguente condanna delle amministrazioni convenute in via

solidale o alternativa al pagamento in suo favore della somma dovuta ex dlgs n. 368/1999.

Parte attrice ha inoltre chiesto, in via subordinata, la condanna delle medesime amministrazioni al pagamento della medesima somma, a titolo di adeguato corrispettivo per l'attività svolta o, in ulteriore subordine, a titolo risarcitorio per mancata attuazione, da parte della Repubblica Italiana, della direttiva n. 93/16/CEE, ed in via ulteriormente subordinata al pagamento di quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e di indicizzazione annuale della borsa di studio percepita.

Costitutesi le amministrazioni indicate in epigrafe hanno eccepito:

- l'incompetenza territoriale di questo ufficio, essendo stata frequentata la scuola di specializzazione presso ateneo non romano;
- la prescrizione dei diritti fatti valere ex art. 2947, 2948n. 4 c.c. ed art. 4 della l. n. 183/2011;
- l'infondatezza delle domande, essendo consolidato l'orientamento interpretativo, anche della Corte di Giustizia UE, secondo cui tra il medico specializzando e la struttura sanitaria presso la quale la specializzazione viene effettuata non si insatura alcun rapporto di lavoro.

La causa è stata quindi assunta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate, e con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

**2.** Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto del decidere- arg. ex art. 276 cpv. c.p.c. -occorre innanzitutto procedere alla ricognizione

dell'esatto contenuto delle domande attoree, principale, prima e seconda subordinata, e quindi alla loro qualificazione, trattando separatamente la domanda ulteriormente subordinata avente ad oggetto l'indicizzazione e l'adeguamento triennale della borsa di studio percepita ex art. 6 del d.lgs 257/1991.

La ragione giustificativa delle suddette domande consiste nell'asserito diritto di parte attrice, quale iscritta a scuola di specializzazione medica prima dell'anno accademico 2006-2007, ad ottenere sin dalla data di iscrizione, in quanto successiva alla pubblicazione del d.lgs n. 368/1999, il trattamento economico e previdenziale previsto in forza di quest'ultimo e viceversa differito nel tempo e da ultimo previsto solo a decorrere dall' anno accademico 2006-2007.

Si ritiene che le suddette domande, principale e subordinate, nonché le connesse istanze di rimessione della questione di interpretazione alla Corte di Giustizia europea e di legittimità costituzionale, fondino su sillogismi di cui non siano fondate le premesse.

Essi possono essere così riassunti:

a) il d.lgs n. 368/1999 , prevedendo all'art. 37, in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, la stipulazione tra l'Università ed il medico che si iscrive alla scuola di specializzazione, di uno specifico contratto di formazione e lavoro, ha nella sostanza equiparato lo status di specializzando a quello del restante personale medico del SSN, stabilendo infatti all'art. 40 che “ *L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno*”;

b) pertanto, la circostanza che solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 in forza del d.lgs n. 368/1999 e del successivo DPCM del 6.07.2007, sia stato riconosciuta agli specializzandi un trattamento economico adeguato comprensivo degli oneri contributivi, manifesta che con ritardo il legislatore italiano ha attuato la suddetta direttiva 93/16/CEE.

3. Alla stregua di tali premesse deve, innanzitutto, essere risolta la questione pregiudiziale di rito avente ad oggetto l'eccezione di difetto **competenza territoriale**.

Sul punto si osserva che a norma dell'art. 25 c.p.c. quando l'amministrazione pubblica è convenuta in giudizio, il distretto in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che vale ad individuare il giudice competente si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione .

Quest'ultima va poi intesa come l'obbligazione originaria rimasta inadempita o inesattamente adempita ( cfr S.C., III, ord. 15102 del 15.07.2005 ; conf S.C., II, ord. n. 21625 del 6.10.2006, con riferimento all'art. 20 c.p.c.).

Pertanto, posto che la *causa petendi* della seconda domanda subordinata oggetto di giudizio, è la violazione dell'obbligo dello Stato Italiano di assicurare l'adeguamento alla normativa comunitaria da attuarsi attraverso l'emanazione di norme nazionali, rispetto ad essa il giudice competente è quello del luogo in cui ha sede la Presidenza del Consiglio dei Ministri che impersonifica lo Stato

Italiano, anche con riferimento alle sue funzioni di produzione di norme di rango legislativo ( cfr,da ultima, S.C., sez. 6-3 , ord. n. 13255 del 16.06.2011).

Inoltre, atteso che anche la domanda principale e la prima domanda subordinata trovano la loro *causa petendi* nell'obbligo di adeguamento alla normativa comunitaria, ma inteso come immanente nell'ordinamento nazionale e tale da giustificare la domanda di applicazione retroattiva del dlgs n. 368/1999, si ravvisa una connessione con la seconda domanda subordinata, di contenuto risarcitorio, che giustifica l'attrazione della cognizione di tutte le domande attoree dinanzi a questo ufficio ex art. 33 c.p.c.

4. Con riferimento, invece, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni convenute, si osserva che una lettura coordinata della direttiva n. 93/16/CEE con il d.lgs n. 368/1999, nella parte in cui ha previsto la stipulazione tra il medico specializzando e l'Università di un contratto di formazione, rende quest'ultima – e solo essa - astrattamente legittimata passiva rispetto alla domanda principale e alla prima domanda subordinata, in quanto entrambe dirette ad ottenere un'applicazione diretta della normativa di fonte comunitaria che si traduce, nella sostanza, in una domanda di applicazione retroattiva del d.lgs n. 368/99.

La domanda principale e la prima domanda subordinata vanno dunque dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione passiva nei confronti delle amministrazioni statali convenute.

5. Passando al **merito**, si osserva che una lettura delle direttive europee che si sono succedute nella materia delle specializzazione medica appare dimostrare l'infondatezza della tesi, assunta da parte attrice, secondo cui esse hanno imposto quell'adeguamento della remunerazione che sarebbe stata assicurata, in astratto, solo dal dlgs n. 368/1999 e poi resa concreta dal DPCM del 6.07.2007.

La direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concerne il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico ed ha previsto misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

In particolare, il suo articolo 4 statuisce che ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri purchè conformi ai requisiti elencati negli articoli 2, 3, 4 e 8 della direttiva 75/363/CEE, e all'art. 25 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi ad essa entro 18 mesi dalla sua notifica.

D'altro canto la direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, impone all'art. 2 agli Stati membri di vigilare affinché la formazione che permette il conseguimento di un diploma, certificato, o altro titolo di medico specialista, risponda almeno alle condizioni di seguito elencate, tra cui quella dello svolgimento " *..a tempo pieno sotto il controllo delle autorità e degli enti competenti..*" e quello della partecipazione personale del medico " *..candidato*

*alla specializzazione , all'attività, alle responsabilità dei servizi di cui trattasi...*”, salva la possibilità della disciplina statutale della formazione a tempo ridotto ma alle condizioni meglio indicate al successivo art. 3.

Gli artt. 4 e 8 della direttiva 75/363/CEE disciplinano invece, rispettivamente, la durata minima che i corsi di specializzazione per ciascuna disciplina devono avere, ed alcune deroghe in via transitoria per gli Stati del Lussemburgo e della Danimarca.

Anche in questo caso la direttiva- art. 9 – impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi ad essa entro 18 mesi dalla sua notifica.

Successivamente, la direttiva del Consiglio 82/76/CEE del 26.01.1982, nel modificare in parte le direttive n. 362 e 363 cit., all'art. 13 ha aggiunto a quest'ultima un allegato che nel dettaglio ha elencato le caratteristiche della formazione a tempo pieno per i medici specializzandi, prevedendo per la prima volta che essa “ *forma oggetto ...di un'adeguata remunerazione*”, ed assegnando agli Stati membri termine per adottare le misure necessarie a conformarsi ad essa fino al 31.12.1982 – “ *entro e non oltre*”- .

Si precisa che il testo delle direttive sin qui menzionate è poi confluito in quello della direttiva n. 93/16/CEE avendone il suo art. 44 disposto l'abrogazione “*salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento, indicati nell'allegato III parte B*”, e ribaditi nelle date del 20.12.1976 per le direttive nn. 362 e 363 del 1975, e del 31.12.1982 per la direttiva n. 82/76 , con la precisazione per cui “ *I riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi*

*come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza contenuta nell'allegato IV”.*

In particolare, l’art. 10 della direttiva n. 93/16/CEE ha ribadito che “ ...*gli Stati membri ospitanti fanno sì che ai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9 sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo - ed eventualmente della relativa abbreviazione - dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospitanti possono prescrivere che esso sia seguito dal nome e luogo dell'istituto o della commissione che ha rilasciato tale titolo.*”.

Giova inoltre osservare che finalità principale della direttiva 93/16/CEE, quale desumibile dai suoi considerando, è stata quella di “ agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico...” prevedendo “ talune disposizioni relative ai diritti acquisiti per i diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati dagli Stati membri e che sanciscono una formazione iniziata anteriormente al termine d'attuazione della direttiva”, e soprattutto perseguendo l’obiettivo del “coordinamento delle condizioni minime per il rilascio dei diplomi, certificati e altri titoli comprovanti la formazione specifica in medicina generale....” così da permettere “ agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento di detti diplomi, certificati ed altri titoli...”.

**In sostanza, appare chiaro, da un canto, che il contenuto innovativo della direttiva 93/16/CEE, in relazione alla funzione stessa dell’ordinamento comunitario, investe solo i presupposti del reciproco riconoscimento dei titoli**

di medico specializzato quale strumento per attuare la libertà di circolazione nello spazio europeo, e non anche gli aspetti economici, e dall'altro che il problema dei corsi di specializzazione medica iniziati prima della direttiva è appunto preso in considerazione solo in funzione di ciò, e cioè in vista del reciproco riconoscimento dei titoli.

Neppure emerge, per quanto rilevato, **un vincolo per il legislatore nazionale di conformare la categoria degli specializzandi medici a quella dei lavoratori alle dipendenze dell'amministrazione sanitaria**, essendo, come si è visto, prioritario l'obiettivo del *"coordinamento delle condizioni minime per il rilascio dei ... titoli comprovanti la formazione specifica in medicina generale...."* in funzione del relativo *"reciproco riconoscimento"*.

**Ne consegue che il d.lgs n. 368/1999 , la cui intitolazione è appunto "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" , non può considerarsi quale ulteriore strumento di attuazione della direttiva n. 363/75/CEE con specifico riferimento alla previsione dell'adeguata remunerazione, in essa introdotta dalla direttiva 82/76/CEE, né può ritenersi abbia attuato con ritardo il vincolo per lo Stato membro ad una specifica configurazione lavoristica della specializzazione medica, che per quanto detto manca.**

Tutto ciò detto, le prime conclusioni che per quanto qui interessa, vanno qui tratte sono le seguenti :

: anche la direttiva n. 93/16/CEE , al pari delle direttive che in essa sono confluite ( cfr SU, sent. n. 9147 del 17.04.2009), manca del carattere della c.d. ‘ autoesecutività’ , non indicando né l’amministrazione tenuta al pagamento della ‘adeguata remunerazione’ , né i criteri per la sua commisurazione;

**: la direttiva n. 93/16/CEE non ha innovato rispetto alle direttive che in essa sono confluite né in ordine all’inquadramento giuridico degli specializzandi medici nè in ordine all’entità del trattamento economico.**

Nel merito, dunque, per tutte le argomentazioni appena esposte, la domanda principale e la prima domanda subordinata sono certamente infondate e vanno respinte nei confronti dell’Università .

6. La sopra esposta ricostruzione storica e sistematica del contenuto delle direttive europee che si sono succedute nel tempo in materia di specializzazione medica, fino alla direttiva n. 93/16/CEE, esclude che sussistano i presupposti per il sollecitato rinvio pregiudiziale necessario alla Corte di Giustizia Europea.

Quest’ultima si è più volte espressa ( cause C131/97 e 371/97) in ordine all’interpretazione delle direttive poi trasfuse, come detto, nella direttiva n. 93/16 ,evidenziando che esse ‘ non contengono alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, né dei metodi di fissazione di tale remunerazione’ i quali rientrano, in via di principio, nella competenza degli Stati membri.

Le medesime argomentazioni escludono, altresì, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del d.lgs n. 368/1999 per

violazione dell'art. 11 Cost. , atteso che esse, si ribadisce, escludono che la nuova configurazione e disciplina giuridica ed economica data al rapporto tra medico specializzando ed Università costituisca conseguenza necessitata delle direttive europee, ivi compresa della direttiva n. 93/16.

Ne consegue che il differimento nel tempo del regime giuridico economico previsto dal d.lgs n. 368/1999 non si pone in contrasto con la norma costituzionale posta dall'art. 11 Cost , intesa come fondamento dell'arretramento di sovranità nazionale in favore delle istituzioni comunitarie e del conseguente obbligo dello Stato Italiano, e di tutti i suoi organi, di adeguarsi al diritto comunitario.

7. Resta a questo punto da esaminare la domanda di contenuto risarcitorio formulate come seconda subordinata .

Rispetto ad essa va viceversa in astratto riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della sola Università convenuta ( Con riferimento alla legittimazione processuale dei Ministeri , cfr : S.C. n. 10813/2011; n.8516/2012, n. 16104/2013).

Ciò premesso, si osserva che **le conclusioni già sopra puntualizzate conducono ad escludere che tanto la direttiva 93/16/CEE, quanto le direttive che in essa sono confluite, abbiano imposto agli Stati membri il vincolo di conformare la disciplina dello specializzando medico a quella di un dipendente dell'amministrazione sanitaria, ovvero abbiano offerto criteri di commisurazione della remunerazione da considerare adeguata.**

Per conseguenza deve anche escludersi che il nuovo trattamento economico e previdenziale previsto per gli specializzandi medici a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, alla stregua degli artt. 39 e 41,46 Dlgs 368/99, come sostituiti dall'art. 1, comma 300 l. n. 266/2005 rilevi come tardivo ed erroneo adempimento, da parte dello Stato Italiano, delle medesime direttive.

In sostanza, ed in conclusione, **non potendosi ravvisare**, per i motivi sopra esposti, una posizione di **diritto soggettivo di fonte comunitaria avente ad oggetto l'adeguamento dell' " adeguata remunerazione" nella misura e con le modalità poi concretamente introdotte nell'ordinamento italiano dal d.lgs n. 368/1999**, così come modificato dalla l. 266/2005 , risulta **inconfigurabile** una corrispondente **responsabilità dello Stato Italiano a tale titolo**.

Nei confronti dello Stato Italiano la domanda risarcitoria formulata quale seconda subordinata è pertanto infondata e va respinta.

8. Resta a questo punto da esaminare, come anticipato, la domanda formulata quale terza subordinata, avente ad oggetto l'indicizzazione al costo della vita e l'adeguamento triennale della borsa di studio percepita da parte attrice alla stregua di quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs n. 257/1991.

Giova qui evidenziare che a differenza di quanto rilevato in cause simili alla presente, tali domande non sono state formulate come ulteriore articolazione della domanda principale di applicazione retroattiva del d.lgs n. 368/1999 ovvero di quella di contenuto risarcitorio per inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.

Escluso, dunque, che possano essere ritenute infondate alla stessa stregua, si osserva che rispetto a tale domanda, con specifico riferimento alla legittimazione passiva, si ritiene non possa prescindersi dalla configurazione normativa data al rapporto di formazione di cui sono parti, appunto, anche nel regime previgente rispetto al d.lgs n. 368/1999, lo specializzando medico e l'Università.

A norma dell'art. 6 co 2 del d.lgs n. 257/1991 sono le Università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute a dover corrispondere la borsa di studio prevista da tale decreto legislativo in sei rate bimestrali posticipate.

Inoltre, l'art. 4 del d.lgs 257/1991, che invece disciplina diritti e doveri degli specializzandi, prevede che *“Le modalita' di svolgimento delle attivita' teoriche e pratiche degli specializzandi, nonche' il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve avere personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale, sono determinate nei regolamenti didattici ...”* e cioè dai regolamenti che ciascun Ateneo adotta nell'esercizio della propria autonomia.

Che poi le Università, ai fini del pagamento delle borse di studio in esame, non dispongano di fondi propri, non sembra risolutivo, così come, *mutandis mutandis* non lo è, nell'ambito sanitario, l'attribuzione di fondi regionali alle AUSL, che invece vengono ritenute le uniche legittimate passive in relazione a quei rapporti convenzionali con i privati che legittimano questi ultimi ad erogare prestazioni sanitarie a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

Il sistema di approvvigionamento e distribuzione delle provviste finanziarie necessarie ad erogare un servizio pubblico, inevitabilmente complesso in un ordinamento che al contempo riconosce e promuove su vari piani le autonomie, si ritiene, infatti, non poter di per sé travalicare la definizione civilistica del rapporto giuridico ex artt. 1173 -1175 c.c. , la quale è invece basata sull'imputazione delle reciproche obbligazioni, o non dei mezzi che ne rendono possibile l'adempimento.

Ciò precisato, giova qui riportare per esteso la parte dell'art. 6 del dlgs n. 257/1991 su cui parte attrice fonda la domanda in esame.

Si osserva, infatti, che sebbene il d.lgs n. 368/1999 abbia disposto l'abrogazione del dlgs n. 257/1991 , la previsione transitoria posta dal suo art. 46, e di cui qui si discute, ha appunto previsto che in attesa del provvedimento legislativo che avrebbe autorizzato le risorse necessarie ad attuarlo, avrebbero continuato ad applicarsi le disposizioni del d.lgs n. 257/1991.

Ebbene, l'ultima parte del comma 1 dell'art. 6 dispone che l'importo della borsa di studio di cui si tratta : *“viene annualmente, a partire dal 1 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d'inflazione ed e' rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale”*.

A questo punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento interpretativo di recente ribadito ( cfr : S.C. sent. n. 16385/2008; n. 185/2012) e dal quale non si ritiene vi siano ragioni per discostarsi, ha distinto tra indicizzazione annuale e rideterminazione triennale osservando che in materia di trattamento retributivo del pubblico impiego, il D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n. 438 del 1992, ha bloccato gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica fino al 31 dicembre 1993, mentre il successivo quinto comma della norma ha stabilito il medesimo regime di blocco per tutte le indennità, compensi, gratifiche ed altri rimborsi spesa soggetti ad incrementi in relazione alla variazione del costo della vita.

Tale regime, mirato a contenere la spesa pubblica, è stato, limitatamente al blocco delle indicizzazioni stabilito dall'art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto del L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; L. n. 488 del 1999, art. 22, e L. n. 289 del 2002, art. 36, con la conseguenza che, rientrando le borse di studio universitarie tra gli emolumenti "di qualsiasi genere" ricompresi nel blocco temporaneo ed espressamente considerate dalla L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina **non è riconoscibile l'aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005, mentre il blocco degli incrementi contrattuali non si è esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardava solamente il biennio 1992-1993.**

In sostanza, in via di principio, la domanda in esame può ritenersi, in astratto, fondata limitatamente alla richiesta rideterminazione triennale e, per il periodo successivo al 31.12.2005, anche con riferimento all'indicizzazione annuale.

Ciò premesso, occorre dunque delibare la preliminare eccezione di prescrizione.

Al riguardo non può che trovare applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., poiché appunto si tratta di domanda che trova la sua causa giustificativa non nell'obbligazione indennitaria dello Stato per mancata attuazione delle direttive comunitarie, ma proprio nei rapporti di formazione professionale come disciplinati dal d.lgs n. 257/1991.

Posto che l'art. 6 di tale decreto prevedeva la corresponsione di borse di studio tramite rate bimestrali posticipate, la prescrizione è quella quinquennale prevista appunto dall'art. 2948 n 4 c.c. decorrente da ogni bimestre.

Parte attrice ha offerto in comunicazione la proposizione del tentativo di conciliazione notificato anche all'Università convenuta ed anche con riferimento a questa specifica domanda in data 29.09.2008.

Il diritto all'indicizzazione, divenuto attuale solo a decorrere dal 1.1.2006 non si è dunque prescritto, attesa l'utile efficacia interruttiva della suddetta notificazione.

Il diritto alla rideterminazione triennale, invece, in quanto in astratto attuale sin dal compimento del primo semestre, si considera prescritto limitatamente al periodo eccedente il quinquennio decorrente dalla suddetta costituzione in mora, e dunque viceversa esigibile a decorrere dal 29.09.2003.

Dalla data di costituzione in mora - 29.09.2008 - decorrono invece gli interessi legali e la rivalutazione nei limiti di cui al consolidato orientamento espresso alla giurisprudenza di legittimità in seguito alla sentenza delle SU n. 19499 del 16.07.2008 ( conf : sez. L, sent. n. 44002 del 24.02.2009; V, sent. n. 17813 del 31.07.2009; III, sent. n. 2053 del 28.09.2009; II , sent. n. 12609 del 24.05.2010). Alla stregua di tale orientamento, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., cpv, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.

Ricorrendo tale ipotesi ed in tale misura, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta, e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, etc.

**L'Università convenuta** va dunque condannata al pagamento in favore di parte attrice, con riferimento al periodo di regolare frequentazione della scuola di specializzazione in Chirurgia dell'Apparato Digerente, **dell'incremento annuale** parametrato al tasso programmato d'inflazione **a decorrere dal 1.1.2006**, e **dell'adeguamento triennale** in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale **a decorrere dal 29.09.2003**, oltre, su tali somme , gli interessi legali a decorrere dal 29.09.2008 e la rivalutazione alle condizioni e nella misura sopra specificata.

9. La notevole evoluzione normativa e giurisprudenziale di cui nel corso del tempo è stata oggetto, nel suo complesso, la materia in esame e la novità delle questioni trattate, oltre alla parziale reciproca soccombenza concorrono nel far ravvisare le gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti , alla stregua dell'art. 92 nel testo *ratione temporis* vigente.

### P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- ) respinge la domanda principale e la prima domanda subordinata formulata nei confronti dell'Università "Federico II" di Napoli, dichiarandole inammissibili per difetto di legittimazione passiva nei confronti di tutte le ulteriori parti convenute;
- ) respinge la seconda domanda subordinata di contenuto risarcitorio formulata nei confronti dello Stato Italiano, dichiarandola inammissibile per difetto di legittimazione passiva nei confronti della convenuta Università;
- ) condanna l'Università "Federico II" di Napoli al pagamento in favore di Saviano Cecilia, con riferimento al periodo di regolare frequentazione della scuola di specializzazione in Chirurgia dell'Apparato Digerente, dell'incremento annuale parametrato al tasso programmato d'inflazione a decorrere dal 1.1.2006, e dell'adeguamento triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico

dipendente del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 29.09.2003, oltre, su tali somme, gli interessi legali a decorrere dal 29.09.2008 e la rivalutazione alle condizioni e nella misura specificata in parte motiva

- ) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.

Roma, 23.01.2016

Il giudice

dott.ssa Carmen Bifano